Trib. Reggio Emilia, decreto 01/07/2014

*E' inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in via cartacea, posto che, successivamente al 30/06/2014, per effetto di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 16-bis D.L. 18/10/2012, n. 179, conv. in L. 17/12/2012, n. 221, gli atti del procedimento monitorio, esclusa la fase di opposizione, devono obbligatoriamente essere depositati per via telematica (**massima non ufficiale**)*

*

Il Giudice
esaminato il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da *omissis*
rilevato che "*A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*" (art. 16-bis d.l. 18.10.2012, n. 179)
rilevato che il ricorso e la relativa documentazione sono stati depositati "in cartaceo" presso la Cancelleria
ritenuto che l'impiegata modalità di proposizione della domanda monitoria, difforme dalla succitata prescrizione normativa, comporti l'inammissibilità del ricorso

dichiara inammissibile

il ricorso iscritto al n. r.g. *omissis*.
Deciso il 01/07/2014